

12

RIFLESSIONI

A G G I U N T E

P E R

LA PRINCIPESSA DI CASTELGICALA :

SE Francesco d' Andrea avesse con ragione incolpato Andrea d' Ifernìa d' impostura , per aver finta una dichiarazione dell' Imperator Federigo , l' ho io esaminato , e forse non brevemente , in alcuni fogli di riflessioni fatte su la seconda Allegazione per la Signora Duchessa d' Ascoli . Ma perchè io ritrovo la discolpa di Andrea d' Ifernìa in quelle stesse scritture , colle quali si vuol fondare l' accusa , mi prendo perciò la pena di aggiungere al già detto le seguenti cose .

Francesco d' Andrea assunse a dimostrare , che Andrea d' Ifernìa indispettito contra del Re Roberto , per essersi veduto posposto a Bartolommeo di Capua , avesse scritto in proposito de' feudi diversamente nelle Costituzioni , che chiosò in tempo di esso Re Roberto intorno al 1332. da quello ch' aveva scritto sopra gli usi de' feudi ,

A che

13



che consentì in tempo del Re Carlo II. morto nel 1308. : e che per soddisfare il suo sdegno avesse estesi i gradi della successione feudale, o per far cosa grata a' Baroni, o per recar dispiacere al Re Roberto. Effetto di questo dispetto, egli dice, essere stata l'invenzione della dichiarazione dell'Imperator Federigo, di doverli intendere ammessa alla successione feudale della matertera la nipote di lei, contro alla lettera della Costituzione, la quale menzionando li figli di fratello, non aveva dovuto intendere li figli di sorella, perchè la Costituzione numera le persone, e non disegna i gradi.

Or questa fantasia di Francesco d'Andrea, il cui fondamento è stato già da me dichiarato, venne abbracciata a mani giunte dal dotto Avvocato della Signora Duchessa d'Ascoli, non ostante, che Francesco d'Andrea avesse detto, che l'interpretazione ricevuta nel foro fosse diversa dal suo opinamento, e fosse tutta simile alla dichiarazione dell'Imperator Federigo, testimoniata da Andrea d'Isernia, e quindi adottando il sentimento del d'Andrea, credette di atterrare ad un fiato quanto da tutta la falange degli Scrittori del Foro era insegnato; e si fece a ragionare nella seguente guisa.

„ Or dunque tutto lo svarione (egli dice, seconda Allegazione pag. 13. ad 16.) nacque dalla frodola del registro di Federigo escogitata dall'Isernia,

„ nia, siccome il riflettè Francesco d' Andrea sulla
 „ disputa ad intellect. *Constit. Regni ut de succes-*
 „ *sion. cap. 3. §. VII. num. 37. Atqui hinc aliam*
 „ *etiam colligere licet inexcusabilem fraudem An-*
 „ *drea, ejusque malae fidei argumentum; dum verbo*
 „ *fili fratrum, ut secum captum sequeretur stylum,*
 „ *etiam contra Const. verba ampliandi successionem*
 „ *in feuda, cum nullas rationes haberet, quibus eam*
 „ *potuisset extendere ad filios sororum, advocato ve-*
 „ *luti Deo e machina, testatus fuit, se vidisse in*
 „ *registro Imperatoris Federici, quod servabatur in*
 „ *Archivio, fuisse sororis filium assecuratam pro*
 „ *feudis, quae ipsi obvenerant ex successione mater-*
 „ *tera. Non meliori fide, quam cum testatus fuerat*
 „ *de confictis illis sententiis tempore Regis Caroli I.*
 „ *de quibus egimus cap. 1. n. 2. n. 6., C. §. §.*
 „ *n. 30.*

„ *In unico enim registro Imperat. Federici Anni. 1239.,*
 „ *quod veluti miraculi loco relictum in nostro Archi-*
 „ *vio servatur, quodque exacte observari curavimus,*
 „ *nil ejusmodi legitur.*

„ Perchè poi fosse caduto in questo trasporto l'Is-
 „ nia, ce lo fa sapere lo stesso Francesco d' An-
 „ drea nella più volte allegata disputa sopra la
 „ *Constit. ut de successionibus*: Era l'Isernia uomo
 „ dotto, e che perciò meritò l'elogio di Evange-
 „ lista della ragion feudale; ma coll' andare del
 „ tempo poco curò di pizzicarsi di buona fede
 „ ne' suoi scritti. Scrisse Andrea d' Isernia sotto il
 „ Re Carlo II., ed il suo pensare fu retto, at-

„ taccato alle leggi, ed alla depurata ragione. Ma
 „ vilipeso coll' andare del tempo, e messo in non
 „ cale dal Re Roberto, pieno di stizza da una
 „ banda, e pieno d' invidia dall'altra contro del
 „ suo emulo Bartolomeo di Capoa cercò di ren-
 „ dere oscura, e piena d' ambagi la dottrina de'
 „ feudi, con estendere ne' suoi scritti a più non
 „ posso i gradi della successione feudale.

„ *Quid igitur dicendum?* (senfi di Francesco d'An-
 „ drea cap. i. della disp. sopra la *Constit.* §. 6.
 „ n. 33. ad 35.) *mibi certe diutius super hac*
 „ *re cogitanti, non alia visa fuit hujus muta-*
 „ *tionis Andreae reddi posse causa, nisi mutatio tem-*
 „ *porum, quod pœnituisset illum sub Roberto eorum,*
 „ *quæ scripserat sub Carolo.*

„ *Infensus enim Roberto, quod ab eo contempni*
 „ *babitus, ut tradit Liparul. in ejus vita, & invidia*
 „ *ardens, quod amulum Bartholomæum de Capua*
 „ *videret omnia suo consilio regere, summisque Re-*
 „ *gni honoribus potiri, voluit, quando aliud non*
 „ *poterat, extendere suis scriptis gradus successsonis*
 „ *in feuda, sive ut Baronum gratiam aucuparetur,*
 „ *sive ut Regi rem ingratam faceret.*

„ L'odio adunque, la stizza, l'invidia furono i po-
 „ tentissimi mezzi, che trasportarono l'Ifernia a
 „ mettere a soqquadro i gradi della successione
 „ feudale. Ed eccolo invalato ad estendere suc-
 „ cessionem quoad patrum, quamvis in *Constit.* non
 „ nominatum, & per consequens exclusum.

„ Indi ad estendere la stessa successione ancora in
 „ be

» beneficio de' fratelli *ad feuda nova*, e per non fa-
 » pere come sostenere un tale assurdo, ardi di
 » dire *antiquis peritos ita nostram Constit. fuisse*
 » *interpretatos. Quod aperte falsum*, grida France-
 » sco d' Andrea.

» S'incontra nella parola *filii fratrum*, e trapassò
 » in linea collaterale la successione a' figli delle so-
 » ralle, e non avendo ragioni valide, e ferme ad
 » includerli nella successione, si annebbia ne' suoi
 » talenti a foggiare quel registro dell' Imperatore
 » Federigo, che non era stato mai al mondo: ar-
 » te questa troppo seducente, ed ingannevole
 » per tirare altri nella rete.

» *Ut hic videas* (puliti, e dotti lamenti di Fran-
 » cesco d'Andrea) *quantum vindictæ cupido illum*
 » *transversum egerit, ut dummodo successionem ex-*
 » *tenderet, parum curaverit, etiam cum suæ famæ*
 » *præjudicio, sibimet ipsi adversari, & fingere an-*
 » *tiquorum sententias, quæ nunquam fuerant.*

» *Quid enim non potuisset invidiæ & ulcerati*
 » *animi morsus?*

» Se dunque una sentenza, un decreto, una legge
 » foggiaata *ex errore, ex falsa causa, & ex falso*
 » *supposito*, non è legge, non è giudicatura, non
 » è opinione, poichè l'errore, la falsa causa, il
 » falso supposto, tutto confonde, mischia, e gitta
 » a terra, a che tanto paoneggiarsi il Difensore
 » di Castelcicala de' di sopra descritti Autori, e de-
 » cisioni unicamente fondate sul supposto registro
 » dell' Imperator Federigo non vero, ma imma-

„ ginato dall' Ifernìa , e perciò da non tenerfene
„ affatto conto , nè ricordanza ?

„ Fa eco l'Autore della Storia Civile del Regno di
„ Napoli *lib. 22. cap. 7. tom. 3. ediz. del 1762.*
„ pag. 201. & 202.

„ Andrea (parla dell' Ifernìa) adunque , ancorchè
„ nato nell'ultimi anni del Regno di Carlo I.
„ verso il 1280. , quattro anni prima della sua
„ morte cominciò a rilucere , e dar faggio de'
„ suoi talenti nel Regno di Carlo II. suo figliuo-
„ lo , da cui per lo profondo suo sapere , e dot-
„ trina fu fatto Avvocato Fiscale , e Giudice del-
„ la G. C. , ed indi Maestro Razionale della Re-
„ gia Camera . Negli ultimi anni del suo Regno
„ scrisse egli (cioè l' Ifernìa) i suoi famosi com-
„ mentarj sopra i feudi , e le note sopra le Costi-
„ tuzioni del Regno le compose sotto il Re Ro-
„ berto intorno al 1232. , siccome dimostra lo
„ Scrittore della sua vita.

„ Baldo suo emolo , scorgendo qualche varietà , ed
„ incostanza d'opinioni tenute da lui ne' comen-
„ tarj de' feudi , che poi variò nelle Costituzioni ,
„ non potendo negare la profondità della sua dot-
„ trina , l'incolpava di questo vizio , ma non men
„ Liparulo , che l'incomparabile Francesco d'An-
„ drea ne penetrarono l'arcano , ed il mistero . Il
„ Re Roberto tutto preso d'amore verso di Bar-
„ tolomeo di Capoa , non vedendo per altri oc-
„ chi , nè reggendo il suo Regno , che per i con-
„ figli di lui , attese sopra tutti gli altri ad in-
„ gran-

„ grandirlo : Andrea non era ugualmente guarda-
 „ to , nè secondo il suo merito premiato : sotto
 „ il Regno di Roberro egli si trovò Maestro Ra-
 „ zionale , e così vi rimase , ed in questo istesso
 „ posto continuò in tutti gli anni di Roberro ,
 „ carica conferitagli da Carlo suo padre , e nella qua-
 „ le l'avea Roberro confermato ; all'incontro tutti
 „ gli onori erano del Capoa , di che ardendo d'invidia
 „ Andrea , vedendo il suo emolo innalzato , e lui de-
 „ presso , non potendo prendere del Re altra ven-
 „ detta , cominciò con suoi scritti almeno ad ab-
 „ bassare le sue ragioni fiscali , e quanto ne' Co-
 „ mentarj de' feudi , che compilò sotto Carlo II.
 „ fu Regalista , altrettanto poi nelle note alle no-
 „ stre Costituzioni , che compose nel Regno di
 „ Roberro , fuvì avverso , e contrario (in punto
 „ nelle note alle Costituzioni (è avvertimento del
 „ dotto Contraddittore) fondò il raro assunto , che
 „ *fili fratrum* comprendevano *fili sororum* , ed
 „ inventò il Registro di Federigo II.) moltissimi
 „ documenti ed esempj di questo suo animo es-
 „ sperato possono leggerfi presso Liparulo , e presso
 „ il Consigliar Francesco d' Andrea . Ed osservano
 „ questi Autori , che ne' comentarj de' feudi , sem-
 „ pre che l'accadea far menzione (ciocchè fece
 „ molto spesso) del Re Carlo I , e II. non gli
 „ nominò , se non con elogj ; all'incontro , scri-
 „ vendo sotto Roberro le note sopra le Costitu-
 „ zioni , ancorchè avesse avuto ben cento occasio-
 „ ni , ed alcune volte necessità di allegarlo , non

» si ci potè mai indurre di nominarlo , tantochè
 » Matteo d'Affitto , parlando d' Andrea , pien di
 » meraviglia ebbe una volta a dire , *Et satis mi-*
 » *ror , quod non allegat Capitulum Regis Roberti ,*
 » *cum ipse fuerit eo tempore , Et usque ad tempus*
 » *Reginae Joanna I.* Ed avendo una tal volta per
 » dura necessità dovuto nominare quel Re , che a
 » suoi tempi fu riputato un altro Salomone , non
 » fu d'altra maniera chiamato , che come un uo-
 » mo del volgo , senza elogio , ancorchè scrivesse
 » vivente Roberto , ivi : *Et fuit determinatum in*
 » *Consilio , quando Rex Robertus erat. Vicarius pa-*
 » *tris sui .*
 » Posto ciò , come posso digerire , e menar buono ,
 » che si vada dicendo , che la Principessa ha *me-*
 » *liora jura* , D. Giuseppa ha dritti disputabili ,
 » adunque l'immissione devèsi alla Principessa , quan-
 » dochè la Principessa non solo *non habet meliora*
 » *jura , ma jura quæ allegat , non sunt vera .* Co-
 » me posso pazientare , che si metta in sù il sen-
 » timento del Canonico *de Luca art. 5. n. 16 , Et*
 » *17* , poggiato sù della *decis. 51. di Rov. ,* e di
 » *Ursino* , che sù della fallacia di tal Registro di
 » Federigo scrissero .

SI assume adunque dal dotto Avversario coll'auto-
 rità di Francesco d' Andrea , e dell'Autore della
 Storia civile , che Andrea d' Ifernìa fosse stato
 buono amico del Rè Carlo Secondo , e perciò
 Realista comentando gli usi de' feudi sotto di
 esso

esso, e che fosse stato averfo, e contrario ai dritti fiscali nelle note su le Costituzioni; ed in queste appunto si assume, che *fondò il raro assunto* (sono parole del dotto Contraddittore pag. 15.) *che filii fratrum comprendevano filii sororum, ed inventò il registro di Federigo.*

Ma se Andrea d' Ifernìa avesse insegnato in tempo, che a giudizio dell' Avversario era Regalista; che *sub nomine filiorum fratris, intelliguntur filii sororis*; che così avesse l' Imperator Federigo dichiarato nel suo registro, e che la Costituzione *ut de successioneibus*, non numeri le persone, ma disegni i gradi; che diremo dalla fantasia di Francesco d' Andrea, e dello stoffio, che su di essa ha fatto il dotto Avvocato della Duchessa d' Ascoli? io non dirò niente, ma se potesse alzare il capo dalla tomba Andrea d' Ifernìa non griderebbe sicuramente all' impostore?

S Appiasi adunque, che Andrea d' Ifernìa nel commentario del titolo *de natura successioneis feudi* num. 18. menziona questo benedetto registro di Federigo colle seguenti parole: *Item si repellitur (num. 18.) dotata, multo fortius filius, vel filia dotata . . . Idem si fuerit dotata a sorore primogenita vivente jure Francorum, quia fratrum appellatione sorores continentur de legatis 3. Lucius §. quasitum de pactis tres fratres; Et eadem pone filia fratris, neptis succedit patruo, sicut nepos in versiculo in bis. Idem in filio, Et*

A 5

in

in filia sororis non dotata, ut succedat matertera sorori Matris in feudo; etsi jure Longobardo divisissent feudum mater, & sua soror, idem erit: licet superstitiosi fiscales dubitent: continetur quidem in registro Imperatoris, quod servatur in Archivio, quod fecit asscurari nepotena, qui successit matertera in feudo: matertera dicitur soror Matris.

Nardo Liparulo, il quale aveva consumato molto tempo sù i comentarij de' feudi di Andrea d'Isernia, e qualche cosa aveva detto nella vita di lui del mal talento, che nudriva contra Roberto, non solo non credette, che questa fosse una variazione di opinare d'Andrea, ma avvertì *verbo registro*, che lo stesso aveva scritto sù la Costituzione, *Hoc idem dicit Constitutione ut de successione in verbo filii autem fratrum, columna 1. in fin. vers. continetur quidem in registro Imperatoris.*

Che poi avesse insegnato ne' Comentarij de' feudi, che la Costituzione non numeri le persone, ma disegni i gradi, e conseguentemente abbracci le persone tutte comprese nel terzo grado, com' è il patruo, in tempo, che, al dir di Giannone, era Regalista, e non aveva impegno di slargare i gradi della successione feudale, per dispetto di Roberto, eccolo dimostrato.

Incomincia dunque egli a riferire l'opinione di coloro, i quali dicevano, che *jure Constitutionis*

nis Regni erat clarum, quia illa Constitutio dilucidavit successiones, enumerando personas succedentes, non expressit patruum, e che voluit prodesse personis, quas enumerat, & non aliis; ma poi ecco come confuta sì fatte dicerie, in titulo Imperator Lotharius sub num. 3. Ista non valent, nec pondus habent. Primo, quia ista est lex Imperatoris Lotharii, ut dictum est, communis litera est hic in fine (& si filius fratris mortuus fuerit &c.) leges Imperatoris ubicumque valent de jure 63. distin. Adrianus in fin. in glos. quia est Dominus mundi D. at Legem Rhodiam de Jactu. Deprecatio. licet de facto aliqui non servent. Dicit glossa infra de pace jura. fir. hac edictali. in prin. de hoc dictum est supra in præambulis: saltem sicut rationabilia dicta deberent servari, etiamsi non essent leges Imperatoris: ut ibi dictum est plene, hoc autem est valde rationabile, ut patruus nepoti succedat, sicut Nepos Patruo, & propter æqualitatem servandam, quam jura exigunt. Cod. de fruct. & lit. exp. leg. fin. & de temp. in integrum restit. petend. leg. fin. & Cod. lib. 12. de proxim. sacr. scrinior. in sacris. Et maximo in successione. ut non sit invidia: unde dicitur succedit matri filius per Orficianum, invidiam portans e contra Tertulianum: sicut ergo nepos Patruo, ita patruus nepoti succedit in Aurb. de hered. ab intesta. §. reliquum, & §. seq. Et hoc, nisi Patruus defuncti nepotis concurrat cum nepote defuncti, tunc hic Patruus Magnus vincitur a nepote illa ratione,

quia nepos representat personam patris sui, fratris sc. defuncti. qui si viveret excluderet patruum: & sic, non obstante Auth. post fratres, & unde sumitur, tunc nepos habet plus juris, quam patruus sc. defuncti, quia est patruus magnus institut. de grad. §. 4. & hoc propter praedictam rationem: praedicta quoque constat. ut de successione, **NON TAM ENUMERAVIT PERSONAS, QUAM GRADUS IN COLLATERALI, USQUE AD QUOS scilicet licet succedere, quod patet in vers. in ulteriori autem positus &c.** unde in omnibus personis, quae existunt inter illos gradus permixtos, habebit locum successio, quasi omnes personae inter illos gradus existentes sint expressim nominatae, ut statim dicitur: sed si nepos succedit patruo, ergo & patruus nepoti, quia in eodem gradu est: in nomine discrepant, quia nepos est in tertio gradu lineae collateralis descendens, Patruus in eodem ejusdem lineae, sed ascendens: constat autem, non minus deberi adscendentibus haereditates, & successiones descendens, quando turbatur ordo, quam descendens adscendentium D. de inofficioso testam. nam etsi. Item non deficit dicta constitutio in patruo, cum perinde sit ac si eum nominet expresse: cum sit de personis infra gradus distinctos, nam cum venditur chorus, ubi sunt plures servi, perinde est, ac si nominatim omnes servi venditi essent, licet quantum ad redhibitionem faciendam propter unum tantum distinguatur, utrum in omnes, vel in singulos
pra.

pretium sit constitutum D. de Edil. Edict. cum
 ejusdem : & mandatum factum Capitulo singu-
 lis de capitulo videtur factum est. de rescript.
 eam tenet; nec obs. D. de reivind. l. 2. in fin. ubi
 qui vindicat gregem, non vindicat singula corpo-
 ra: quia intelligendum est scilicet aliena, nam
 sua vindicat, aliena non veniunt in restitutione
 eod. tit. leg. 2. Per hoc non obstat, quod promisit di-
 lucidare, & sic debuit exprimere de patruo; licet
 enim fuisset clara, si expressisset patruum, non se-
 quitur, quod non sit lucida, distinguendo gradum,
 in quo patruus continetur: unde si reperisset id
 quod intelligebatur, fuisset superfluum: ea quæ
 insunt, cum exprimuntur, non faciunt conditio-
 nem D. de Condit., & Demon. conditiones, quæ
 de legatis l. 3. de fidejussoribus, leg. non
 recte in fin. Et sic non obstat lex liberorum. Non
 enim fuisset tam dilucidare ad patruum, qui in-
 telligebatur infra gradus concessos, quam fuisset,
 idem dicere sæpius, sicut qui utitur pluribus juris
 speciebus, videtur loqui pluries D. de Legatis 2.
 manibus §. penult., & instrumentorum exempla
 precibus adiunxisse non prodest. Cod. de fide In-
 strum. leg. fin. Item pater non succedit filio in
 feudo novo, in antiquo succedit, sicut dicitur in
 summa de successione feudi in fine, sic etiam in-
 telligitur D. de R. N. in eo cum concord. quod
 pater non succedit libertis filii emptis de Castrensi
 peculio D. qui, & a quibus si is §. 1. & hoc
 modo feuda vadunt ante, & non retro: quia no-

va sunt. Saturninus fuit reprehensus, quia Con-
 sularis dignitas non erat filio a matre: femina vi-
 rilibus officiis non funguntur D. de statu homi-
 in multis de Regul. Jur. femina. Secus si feudum
 esset filio ab antecessoribus, idest antiquum, illius
 scilicet parentis communis, C. d. tit. de nat. succ.
 feud., tunc ascendentes succedunt, uti dicunt illi
 qui glossaverunt constitut. in d. l. 1. de bonis for-
 judica: illa enim quæ a genere dantur, C.
 D. de inser. C. releg. leg. 3. C. sic dicitur po-
 tius ad eos reverti, quam eis de novo dari D. de
 lib. C. postb. filio quem pater, C. nota in sum-
 ma de success. Feudi in fin. Et sic non obstat lex
 Julia, si enim filio esset datum feudum, non suc-
 cederet Pater, vel Patruus, quia non cogitavit
 datus, ut pater post filium remaneret, contra com-
 mune votum: sed in antiquo sic: isto enim Pater,
 vel Patruus forte non dum nati erant, quando facta
 facta concessio feudi: nec sunt de ascendensibus
 illius, cui facta fuit concessio; imo de descenden-
 sibus: C. propterea dicitur ad eos reverti ut di-
 ctum est; dando cuidam Titio, C. descendensibus
 suis: videtur omnibus datum, tamen per ordinem,
 ut donec sit ille, qui profertur de descendensibus,
 vel a lege scripta, ut primogenitus descendens,
 vel a lege posita per concedentem, illo profertur,
 eo non existente, vel mortuo, veniat ad descen-
 dentem ejus, cui facta fuit concessio, C. proximior
 est in gradu licito ejus, scilicet, cui succederet
 arg. pro hoc ordine D. de Legatis 2. cum pater.

§. 4. re, & D. ad Treb. hered. nati §. fin. quilibet sic. adscendens, quantum ad defunctum, est adscendens, quantum ad illum, cui datum fuit feudum: potius enim inspicimus, quod sit adscendens ejus, cui sit antiquus, quod sit adscendens illius, cui succeditur: nam feudum paternum re-futatum a patre, ut detur filio in persona filii, cui est collatum: paternum nihilominus erit, non obstante quod collatum filio fuit infra, de vas. decrepita tra cap. 1., & licet feudum sit amissum propter feloniam vassalli, remissa feloniam per dominum, nihilominus feudum erit antiquum, sicut fuit antiquum, scilicet non de novo datum, nota in gloss. D. de impensis leg. quam dicitur; ut spectetur origo potius quam id quod accidit, & datio ejus cujus est originalis descendens, non titulus successionis illius, qui defunctus est nunc: arg. l. ad Macedon., l. 3. D. de fidejuss. tut. de dot. qui id quod; nam natura originis nati feudi inspicitur potius, quam causa retinendi ex successione, quae delata est, arg. D. de acquir. poss. clam possidere principium quidem, & causa inspectiva D. mand. si procurat.: nam ad primordium posterior formatur eventus C. de impo. luc. desc. l. 1. lib. 10. nec videtur falsum quod juvatur primordio veritatis D. de Legatis 2. cum filius §. haeres. sic, & cum queritur, si crimen, quod iudicii publici non fuit, infamat, distinguitur, utrum processerit originaliter ex ea accusatione, quae etiam ex privato iudicio infamiam damnata irrogat ff. de pub.

pub. judic. infamiae. Licet concludat arg. quod videatur hic attendi: quod ultimus habuisse dicatur a primo concedente, verum est: sed & ascendentes hujus ultimi descendantis, descendentes primi, cui facta fuit concessio, ab eo primo concedente habere videntur potius, quam ex successione hujus: quibus per ordinem datum videtur, ut dictum est, qua ad eos reverti videatur. Cum enim sit datum omnibus descendantibus illius, cui datum fuit feudum, & hic patruus sit de illis descendantibus, nepos in portione Patris, quando fuit divisum feudum, vel in totum quando filius primogeniti de jure Francorum impediēbat patruum in hoc feudo, vel parte: Et in tantum impediēbat, quod excludebat eum in totum, quando jure francorum; vel in partem, quando jure Longobordorum vivebant; mors nepotis ergo non ~~removet~~ deservit successionem patruo, quantum non impedit patruum amodo: removet impedimentum, quod nepos praestabat; sic dicimus de consensu minoris in manumissione servi pignorati: quia non manumittit, sed manumittentem non impedit, ff. de manu vin. l. 1. & L. Pater §. fin. & hoc est quod dicitur, reverti ad tales ascendentes mortui nepotis: descendentes duo illius, cui feudum concessum fuerat. Item licet videatur hic nepos a primo concedente habere, sicut arg. concludit, & quia dicitur feudum Sempronii filii, non Patris Titii, ex quo ad Sempronium pervenit, per mutationem personarum haec dicuntur, ut Pater hunc successurum in feudum

gra.

(17)

gravare non possit contra munificentiam donantis feudum, ut ex contrariis l. si adrogator. Et cum Patronus, pater, ut hanc munificentiam donantis libere, licet nolit esse haeres patris: tamen in vero negari non potest a patre provenisse, qui etiam in hoc feudo potuisse eum exhaereditare, si culpam in patrem commississet, D. de opere liberi operarum iudicio C. de secundis nupt. l. fin. §. fin. Item in vero patruum est licet interpretemur eum a primo donante haerede, feudum enim dicitur paternum usque ad quartum gradum, de success. feud. cap. 1. §. hoc quoque observatur. Haec veritas deleri et confundi per subtilitatem dictarum legum non potest, C. de jur. dot. in rebus in princ. Alioquin etiam frater non succederet fratri in antiquo feudo: quia arg. ita concludit contra fratrem sicut contra patruum: Unde similiter dicuntur exclusi a patris successione, non nepotis, ut infra dicitur C.

Andrea d' Ifernìa non si mostra mai fazio, per istabilire ne'comentarj su gli usi de' feudi, cioè allorchè era Regalista al dir di Giannone, e del dotto Averfario, che la Costituzione *Ut de successione* non numeri le persone, ma disegni i gradi, e conseguentemente sostiene, che tutte le persone comprese nel terzo grado della linea de' Collaterali inferiore, e superiore sieno dalla Costituzione suddette invitate; e quindi prosiegue con moltissimi argomenti a confermare la stessa opinione.

Or se

Or se negli usi de' feudi , che comentò in tempo che era Regalista insegnò , che la Costituzione disegni i gradi , con qual buona coscienza gli si è potuto appiccar la nota d'impostore , col fingere la dichiarazione dell'Imperator Federigo a favore del figlio di sorella? Menzionò egli questa dichiarazione anche in tempo , ch'era Regalista , anzi senza menzionar questa dichiarazione insegnò *ore rotundo* in tempo , che era Regalista , che la Costituzione *Ut de successione* numerava i gradi , e non disegna le persone : E quindi , che avesse detto lo stesso in tempo ch'era nemico di Roberto , per abbassare le ragioni Fiscali , è una impostura intolleranda , la quale , se merita di essere condonata a Francesco d'Andrea per le ragioni da me addotte , non merita di essere compatita nell'Avversario dottissimo , perchè Francesco d'Andrea lo disse , per non far male a nessuno , giacchè confessò , che l'opinione di Andrea era nel foro ricevuta , ed il sottil contraddittore lo dice , per togliere il feudo alla Principessa di Castalcicala , negando la manifesta verità , di essere ricevuta costantemente l'opinione di Andrea d'Isernia.

MA si continuerà a dire : nel registro di Federigo del 1239. , il quale *miraculi loco* è rimasto nel nostro Archivio , e che Francesco d'Andrea offerò , non vi è sì fatta dichiarazione . Dunque è impostura la dichiarazione immaginata da Andrea

(19)

drea d'Isfernia. Io ho risposto a questo argomento, nè occorrerebbe dirne altro: è bene però *jam dictis addere*, che nel Regno nostro non ci è rimasto registro di Federigo, ma questo rimane in Sicilia, come dice Mazzeo degli Affitti sulla Costituzione: *Constitutionem divinae memoriae sub n. 20.*, e presso di noi Federigo lasciò solamente il testamento suo: Ecco le parole di Mazzeo.

Dicit Andreas, quod ita continetur in registro Imperatoris Friderici, quod conservatur in Archivo, scilicet in Regno Sicilia ultra Pharam, quia in isto Regno in Archivo nihil reperitur de ejus gestis, nisi testamentum ejus.

Qual registro adunque di Federigo andò ad osservare Francesco d'Andrea, se questo era custodito in *Archivo Regni Sicilia ultra Pharam*? Andò forse egli ad osservare il testamento di Federigo, al quale si avrà potuto mettere la rubrica *Regestum*: ed in questo non potea sicuramente trovare quel che andava cercando; tantopiù, che Andrea non avea detto, che la dichiarazione da lui menzionata era scritta nel registro, che ne' nostri Archivj si conservava, ma generalmente disse *continetur in registro Imperatoris Friderici*.

Non occorre impertanto arzigogolare più su quest'arguzia, perchè l'opinione, che la Costituzione comprenda tutti coloro, i quali trovansi nel terzo grado, e non numeri le persone invitate alla successione feudale è tanto antica, che Mazzeo

zeo degli Affitti sulla Costituzione *ut de successi-
onibus n. 5.* insegnolla senza esitazione alcuna :
*Probat ista constitutio , quod patruus succedat
nepoti , sicut nepos succedit patruo , quia sunt in
tertio gradu , & ambo sunt de descendantibus
primi acquirentis secundum Andream hic , & in
cap. 1. Imperator Lotharius.*

Ed in proposito della questione presente Affitto sulla
stessa Costituzione *ut de success. n. 37.* cerca, se la figlia
di sorella succeda alla Matertera, e la risolve affer-
mativamente. *Secundo queritur: Quadam mulier
successit matri, vel patri in feudis, quia erat in
capillo, & non erant masculi: Ista domina habe-
bat quandam sororem maritatum, & ista soror ma-
ritata habebat filiam: Moritur ista soror hujus
feudataria, superstita illa filia sua: Postea mori-
tur ista feudataria, superstita ista nepte ex sua
sorore: An ista neptis succedat in feudo sua ma-
tertera, qua est soror matris sua? ut Instit. de
gradib. §. 1. Dicit hic Andr. in 6. columna, quod
in registro Imperatoris Federici continetur, quod
Regia Curia concessit litteras assurationis vassal-
lorum neptibus de feudis matertera: Et sic succe-
dit neptis matertera in feudis.*

Nè contro a questo, che dal senso della Costitu-
zione, e della dichiarazione dell' Imperador Fe-
derigo hanno insegnato i Comentatori antichi
si vantino le grazie impetrate dalla Città negli
anni 1507., e 1550., per ammettere il patruo,
e l'amita alla successione feudale, perchè queste
gra-

(21)

grazie si ottennero per dichiarazione di ciocchè qualche volta da superstiziosi Fiscali, come dice l'Ifernia, era messo in disputa. *Prædictæ gratiæ* (dice Marciano *disput. 5. n. 2.* ragionando del patruo, e dell'amita) *revera fuerunt obtentæ, & emanatæ ad majorem declarationem, non autem quod antea fuisset exclusus patruus per aliquam interpretationem, ut respondit Rovitus in prag. 6. ex Loffredo in cap. 1. Imperator Lotharius col. 25. vers. hoc etiam soli; late hanc questionem pertractat, & pro patruo concludit.*

CHi però avesse vaghezza di vedere, come i nostri Tribunali non hanno mai dubitato, che la Costituzione *Ut de successonibus* comprenda tutte le persone contenute nel terzo grado della linea de' collaterali superiore, ed inferiore, non deve far altro, salvocchè leggere le prime sei dispute di Gianfrancesco Marciano, e soprattutto la festa, scritta appunto in proposito della successione dello Stato di S. Agata de' Goti contesa tra la sorella secondogenita, e la figlia di sorella primogenita, per la quale Rovito compilò la decisione 51., di cui da me, e dal Dotto Avversario tanto, e poi tanto si è ragionato: Qui vi troverà registrate più decisioni, colle quali si sono sempre ammessi il patruo, l'amita, i nipoti maschi, e femmine, e troverà ancora la stessa decisione per lo Stato di S. Agata, colla quale la figlia di sorella primogenita fu ammessa in esclusione della matertera secondogenita, giac-

giacchè io, per non rendermi oltremodo nojoso, prego il savio Giudice a tollerare questo incomodo nel proprio fonte, per non combinare i varj pezzi di quelle disputazioni, che io potrei qui accozzare all' uopo della causa presente.

MA queste disputazioni di Marciano anche hanno servito ultimamente di scandalo al dotto Avversario della Duchessa d' Ascoli, perchè ha ritrovato scritto nella sesta disputazione di lui, che avverso la decisione della causa del Ducato di S. Agata riferita da Rovito erano prodotte le nullità; e che queste rimasero indecise, perchè le parti vennero a transazione come ha esposto al Re con un secondo ricorso.

Uopo era però, che dicesse tutto quel che dice Marciano, il quale testimonia, che avendo la Parte impugnata colle nullità la decisione, e tutte le ragioni da lui allegate nelle prime sei sue disputazioni, dopo avere lungamente discusse quelle ragioni rinunziò alle nullità suddette, e come a Dio piacque, si accordò. Ecco le parole di Marciano *disputat. 6. n. 58. in fin. :*
Et cum deinde adversus hujusmodi decretum aliqua fuissent propositae nullitates, praesertim quae in hac disputatione continentur respicientes, post multam discussionem AB ILLIS RECESSIT PARS, & ad concordiam devenit.

La zia contendente adunque si gravò del decreto, si cimentò con lunga discussione delle nullità, e per-

(23)

e perchè conobbe finalmente l'Avvocato di lei, il celebre D. Antonio Caracciolo (il cui lodevole esempio dovrebbe imitare il dotto Contraddittore), che avea torto, *a nullitatibus recessit*: che vale a dire, non solo il Magistrato giudicò per la nipote in esclusione della zia, ma costò finalmente giudicò pur anche il costei Avvocato, il celebre D. Antonio Caracciolo, di cui essendo il contraddittore dottissimo emulò in dottrina, mi lascia sperare, che voglia esserlo anche in docilità; confessando finalmente, che ha torto colla rinunzia, che farà alle nullità, che contro al decreto ha prodotte.

Ma Marciano dice, soggiunge il Contraddittor dottissimo, che *pars ad concordiam devenit*. Sì è vero, ma dovette concordarsi, come piacque a Dio, perchè è ben che sappia, che D. Giovanna Cossa figlia di D. Cornelia primogenita premorta ebbe l'intestazione dello Stato di S. Agata dopo la morte di Onofrio suo zio, come può andare ad osservare nel Regio Cedulaio; e D. Lucrezia Cossa contraddittrice dovette contentarsi, dopo avere rinunciato alle nullità, di quello, che la nipote vincitrice dovette offrirle, *ut diutius eam non venarent*.

Che poi D. Giovanna Cossa nipote avesse vinto, perchè era figlia di Gian-Giacomo Cossa fratello di Pietro-Antonio padre di Cornelia, e conseguentemente agnata, io non so che rispondergli,

gli, perchè nè Rovito, nè Marciano, nè Orfino fanno motto di questa circostanza, ma dicono solo, che vinse Giovanna, perchè essendo figlia di primogenita premorta, rappresentando la primogenitura della madre, vinceva la zia forella secondogenita di colui, della cui successione si trattava, senz'acchè si dovesse tener conto dell'agnazione, che per la Costituzione *Us de successiombus*, per lo Capitolo *Considerantes*, e per le Prammatiche non era da guardarsi.

E' ben però, che io mi congratuli col dotto Contraddittore, perchè fa pensar egli quello, che non seppe pensare il testè detto Marciano; giacchè tutti gli argomenti di costui sono diretti ad atterrare il favore dell'agnazione, che si dice essersi risguardato in quella causa, che Marciano vinse combattendo l'agnazione.

Tutto questo però sia detto nella ipotesi, che il S. R. C. avesse decisi i due articoli controversi tra la Principessa di Castalcata, e la Duchessa d'Ascoli, cioè quello della prelazione della nipote alla zia, e l'altro *utrum legato feudo debeatur afirmatio*, come la Duchessa d'Ascoli ha supposto al Re ne' due suoi ricorsi; perchè siffatta ipotesi ammessa, avrebbe il Consiglio deciso secondo il senso della Costituzione, de' Capitoli, e Prammatiche del Regno; ma è stato questo un supposto gratuito della Duchessa d'Ascoli; imperciocchè l'uno, e l'altro articolo è stato

stato dal S. R. C. sottoposto a termine ordinario, specialmente perchè rispetto all'articolo del prezzo del feudo si dubita assai, e non poco, se il Duca Cutino avesse disposto del feudo, che antecedentemente aveva rifiutato al Duca D. Ferdinando Carafa suo nipote; conciosiachè non si fosse dubitato, che lo avesse antecedentemente al suo testamento rifiutato, e non ne avesse poi nel testamento suddetto nominatamente disposto. Si querela dunque a torto la Duchessa d'Ascoli, che il S. R. C. abbia deciso i due articoli, ch'ella dice essere nel nostro foro stranamente controversi. Ma ha deciso, replica il dotto Avvocato di lei, che s'interponga il preambolo a beneficio della Principessa di Castelcicala, come nipote *ex sorore primogenita*, e le ha accordata la percezione de' frutti; che vuol dire le ha dato quello, che decisi gl'articoli controversi le potrebbe spettare. Ma che doveva fare il S. R. C. se gli articoli, i quali hanno a decidersi sono così stranamente controversi, come la Duchessa d'Ascoli assume che sieno? Dovea necessariamente fare interporre il decreto di preambolo in beneficio di colei, la quale nel dubbio perfetto del suo dritto aveva sopra la sua avversaria il vantaggio di essere stata scritta erede nel testamento dell'ultimo possessore del feudo. Questa è antica polizia del Regno nostro, come io ho dimostrato colle decisioni di Affitto, e di Tappia,

(28)

più, perchè non è da dubitarsi che la *L. fin. C. de Edict. Div. Had. tollendo* abbia luogo anche ne' feudi, quantunque volte il Contraddittore dell'erede scritto *non deceat in promptu de jure suo*, come confessa la Duchessa d'Ascoli di non dimostrarlo, giacchè chiede, che tutte le quattro Ruote del S. R. C. si miscano a decidere i suoi spiritosi affari.

Di Casa a 3. di febbrajo 1782.

San: M. d'Andrea

VAL
1522710